



## LEGGE REGIONALE 04 luglio 2002 n. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/07/2002 n. 11

### LEGGE N.28 del 2002 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "Disciplina delle Associazioni pro loco".

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### *Articolo 1*

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "disciplina delle Associazioni pro loco")

1.

All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 "Disciplina delle Associazioni pro loco", dopo le parole "strumenti", sono inserite le parole "di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali".

2.

All'articolo 1, comma 1, la lettera a) è così sostituita: "a) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio;".

#### *Articolo 2*

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 17/1996)

1.

L'articolo 2, comma 2 della l.r. 17/1996 è così sostituito: "2. La domanda d'iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla Provincia che, acquisito il parere del Comune dove ha sede la Pro Loco, comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1.".

2.

All'articolo 2, comma 3, la lettera a) è abrogata.

3.

All'articolo 2, comma 3, la lettera b) è così sostituita: "a) che nel Comune in cui è costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco già iscritta all'Albo regionale. La Provincia può disporre specifiche deroghe in caso di Comuni di particolare estensione o nel caso in cui la Pro Loco rappresenti una località, nel Comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale;".

4.

All'articolo 2, comma 3, la lettera c) è così sostituita "b) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possieda caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica;".

5.

All'articolo 2, comma 3, la lettera d) è così sostituita: "c) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le Associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo Statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località;".

6.

All'articolo 2, comma 3, la lettera e) diventa d).

### *Articolo 3*

(Modifiche all'articolo 3, comma 1 della l.r. 17/1996)

1.

L'articolo 3, comma 1 è così sostituito: "1. La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI, delibera la cancellazione dall'Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o più requisiti previsti dall'articolo 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2002

\_\_\_Num:0028

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:11

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2002